



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEDIFFUSIONE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 08.05.2002

Regolamento per l'installazione d'impianti di telecomunicazione e radiotelediffusione,

Art. 1

Il presente regolamento viene adottato ai sensi del 6° comma dell'art.8 della Legge Quadro del 22 Febbraio 2001 n.36 sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi al fine di assicurare una maggiore tutela per la salute pubblica.

Art. 2

I gestori, titolari di concessione governativa nonché degli impianti e delle apparecchiature di cui all'art. 1 sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione, fissati dalla normativa vigente, gli adempimenti della stessa previsti, e ad adottare tutte le idonee iniziative che consentono di ridurre al minimo l'emissione di campi elettromagnetici. In particolare la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi radiotelevisivi e delle telecomunicazioni e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico compatibili con i limiti definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art.4 comma 1 lett.a ed art.1 del Decreto Ministero dell'Ambiente n.381 del 10/09/98.

Art. 3

Le installazioni di impianti di telecomunicazione e radiotelediffusione, con collocazione a terra nell'ambito di aree ricadenti in zone omogenee "C", "D", "E", "F" sono soggette a concessione edilizia. Sono vietate le installazioni a terra nelle zone "A" e "B" nelle quali sono consentite installazioni su edifici. Quelle su piattaforme carrabili e/o mobili e su preesistenti immobili sono soggette ad autorizzazione edilizia in qualsiasi zona ricadano a condizione che la stessa autorizzazione abbia carattere provvisorio non superiore a dodici mesi. La documentazione da allegare alla domanda che secondo quanto prescritto all'art.2 dovrà essere prodotta esclusivamente dai gestori titolari di concessione governativa è prevista nell'allegato I della circolare 17 Aprile 2000 n.2818 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente corredata dai pareri degli Enti preposti alla tutela ambientale.



Art. 4

Le installazioni su edifici esistenti, che potranno anche prevedere il riuso di eventuali volumi tecnici esistenti di immobili dei quali sono di pertinenza, saranno soggette a concessione edilizia ove rientranti nelle categorie assimilabili ai sensi della L.R.37/85 e successive modificazioni.

Art. 5

La concessione o autorizzazione edilizia verrà rilasciata esclusivamente a società o ente titolare di licenza per servizio pubblico di Telecomunicazione e Radiotelediffusione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni subordinatamente all'acquisizione negli atti istruttori, del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L), nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6


Per le antenne che devono essere installate si devono prevedere idonei sistemi di sicurezza atti ad impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. La presenza dell'antenna nei siti autorizzati deve essere indicata mediante collocazione di apposita segnaletica.

Art. 7

Contestualmente alla dovuta comunicazione, entro 15 giorni dalla ultimazione dei relativi lavori, dovrà essere prodotta dal professionista abilitato, che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune. In assenza della suddetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

Art. 8

Negli impianti di cui all'art.1, ubicati nel centro urbano e posti su edifici esistenti, la base delle antenne non deve essere inferiore a 3.00 mt. dall'ultimo piano di copertura dell'edificio stesso comprensivo del vano scala, ascensore, lavanderie, e per le zone "A" e "B" l'antenna o il sistema di antenne dovrà essere adeguatamente mimetizzato.



Art. 9

E' esclusa tassativamente la possibilità di consentire l'installazione di impianti per la telefonia cellulare e di radiotelediffusione in prossimità di edifici adibiti all'infanzia, scuole materne, elementari e medie, ospedali, case di cura per una fascia di rispetto di mt.100 dal perimetro degli stessi fabbricati.

Art. 10

Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Art. 11

Ogni variazione dei valori di emissione di frequenza va preventivamente comunicata e autorizzata dall'Ufficio della competente A.S.L.

Art. 12

Gli impianti che in qualsiasi momento dovessero risultare non in regola con i valori di emissione previsti dal Decreto n.381 del 10/09/98, dovranno essere adeguati entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito all'adeguamento, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

Ai fini della verifica del rispetto delle normative vigenti e dell'esatta applicazione del presente Regolamento, i gestori, di "servizio di telefonia mobile" che hanno già ottenuto autorizzazione per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione, hanno l'obbligo di presentare, entro 30 gg. dalla esecutività del presente Regolamento al Comune di Mazara Del Vallo Ufficio Urbanistica, un'attestazione asseverata dal responsabile tecnico della Società di gestione nella quale sia dichiarato che gli impianti esistenti sul territorio comunale abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 14

Gli impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento che non risultano conformi a quanto disposto dallo stesso dovranno essere adeguati entro tre mesi dalla sua data di esecutività

previa presentazione della documentazione di cui all'art.3 del suddetto regolamento.

Art. 15

Al fine di operare un costante monitoraggio dei valori di emissione, gli impianti sono sottoposti a controlli periodici di vigilanza sanitaria e ambientale da parte dell'A.S.L. e di altri istituti preposti alla sicurezza e tutela della salute pubblica.

Art. 16

Gli impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento che non risultano conformi a quanto disposto dallo stesso e non adeguabili, devono entro tre mesi essere rimossi o resi fuori uso con oneri a carico dei titolari degli impianti.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui al Decreto del 10 Settembre 1998 n.381, alla Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 17 aprile 2000 n.2818 e alla legge Quadro sui campi elettromagnetici del 22 Febbraio 2001 n.36.

Il Funzionario Incaricato
Arch. Russo Antonia



Il Dirigente
Ing. Antonino Candela

